



STATUTO

Art. 1

E' istituita l'unione regionale delle province venete, denominata UPI Veneto.

L'unione è una associazione della quale fanno parte tutte le Province del Veneto, enti di area vasta e, dopo la sua istituzione, la Città metropolitana di Venezia.

L'Unione, sulla base di idonee forme di coordinamento, concorre alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'UPI, Unione nazionale delle Province d'Italia.

Art. 2

L'UPI Veneto ha per scopo il coordinamento dell'attività degli Enti associati nelle materie di interesse generale, e la promozione delle iniziative necessarie per la realizzazione di un sistema di poteri locali aderente al dettato costituzionale.

L'UPI Veneto, nel rispetto delle autonomie degli Enti associati, le rappresenta e ne tutela gli interessi nei confronti del Parlamento, del Governo, degli organi centrali e regionali dello Stato ed in generale di qualunque ente ed organizzazione.

In particolare l'UPI Veneto è portavoce degli Enti nei confronti della Regione.

Svolge opera di assistenza e consulenza amministrativa e tecnica a favore degli Enti associati. Per particolari problematiche riguardanti gli Enti Locali, l'UPI Veneto, in esecuzione delle direttive della propria Assemblea - ove necessario previa autorizzazione, consenso o delega da parte dell'Associazione che rappresenta le Province a livello nazionale - può aderire ad associazioni e/o comitati, può sottoscrivere e/o acquistare quote o azioni degli stessi o di società di capitali, anche in rappresentanza o delega delle "Associazioni nazionali rappresentative" delle Province, così come individuate da leggi statali o regionali.

Art. 3

Organi dell'UPI Veneto sono:

1. l'Assemblea
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 4

L'Assemblea è costituita dai Presidenti degli Enti associati e da tre componenti dei rispettivi Consigli Provinciali eletti con voto limitato a due.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per fissare gli indirizzi generali dell'attività dell'UPI Veneto.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo, organo operativo dell'UPI Veneto, è costituito dai Presidenti degli Enti associati, che possono farsi assistere da esperti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'UPI Veneto ed il Vice Presidente.

Si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Art. 6

Il Presidente rappresenta l'UPI Veneto, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

E' responsabile del funzionamento dell'Unione.

Art. 7

Gli Enti associati sono tenuti a versare all'UPI Veneto una quota associativa, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, che ne renderà conto.